

Avamprogetto

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

(LTDP-DFAE)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina il trattamento di dati personali (dati) da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

² Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi federali.

Capitolo 2: Campo d'applicazione personale

Sezione 1: Persone all'estero

Art. 2 Scopo e persone

¹ Il DFAE tratta i dati relativi agli Svizzeri all'estero e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti secondo la legge del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all'estero³.

² Il DFAE tratta anche i dati relativi ai cittadini svizzeri che soggiornano all'estero e ai loro congiunti nonché i dati relativi alle persone e ai loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di protezione necessari per adempiere tali compiti.

Art. 3 Dati

¹ Il DFAE può, nell'ambito della protezione consolare accordata dalla Svizzera e degli altri servizi consolari forniti dalla Svizzera, trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e profili della personalità:

- a. dati relativi alla salute;
- b. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali;
- c. dati relativi a misure di aiuto sociale.

² Il numero d'assicurato di cui all'art. 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)⁴ serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

Art. 4 Comunicazione dei dati

In via eccezionale, il DFAE può comunicare dati a terzi:

- a. per permettere operazioni di ricerca, salvataggio ed evacuazione nell'interesse delle persone interessate;
- b. in casi specifici, se la persona interessata non è più in grado di dare il suo consenso e le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Sezione 2: Proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera

Art. 5 Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi ai proprietari, agli armatori e ai marittimi di navi sotto bandiera svizzera necessari per adempiere i suoi compiti secondo la legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera⁵.

RS ...

¹ RS 101

² FF ...

³ RS 195.1

⁴ RS 831.10

⁵ RS 747.30

Art. 6 Dati

¹ Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:

- a. dati relativi all'appartenenza sindacale, con il consenso della persona interessata, per agire in qualità di mediatore tra il marittimo e l'armatore secondo la Convenzione del 23 febbraio 2006 sul lavoro marittimo⁶;
- b. dati relativi alla salute dei marittimi per poter rilasciare i documenti necessari alla navigazione;
- c. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali nell'ambito delle multe inflitte secondo la legge menzionata all'art. 5;
- d. dati relativi a misure di aiuto sociale relative ai marittimi nell'ambito del sostegno prestato ai marittimi che navigano sotto bandiera svizzera o sono stati in attività su una nave sotto bandiera svizzera, per compensare le situazioni di bisogno non imputabili a colpa e le conseguenze economiche di eventi come infortunio, malattia o decesso.

Art. 7 Comunicazione dei dati

¹ In caso di atto perseguibile penalmente commesso a bordo di una nave che naviga in alto mare sotto bandiera svizzera, il DFAE comunica alle autorità penali del Cantone di Basilea Città i dati necessari all'inchiesta.

² In caso di evento imprevisto che coinvolge una nave sotto bandiera svizzera, il DFAE comunica all'autorità competente i dati necessari, conformemente all'art. 18 dell'ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti⁷.

Sezione 3: Impiegati del DFAE in servizio all'estero e loro congiunti**Art. 8** Scopo e persone

Oltre ai trattamenti di dati relativi agli impiegati federali previsti dalla legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale⁸, il DFAE tratta i dati relativi ai suoi impiegati in servizio all'estero e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:

- a. valutare le possibilità di inviare un impiegato accompagnato dai suoi congiunti all'estero;
- b. garantire la sicurezza delle persone interessate;
- c. permettere la tutela degli interessi della Confederazione.

Art. 9 Dati

Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione relativi agli impiegati del DFAE in servizio all'estero e ai loro congiunti:

- a. dati relativi alle opinioni e alle attività religiose;
- b. dati relativi alla salute;
- c. dati relativi alla sfera intima.

Art. 10 Comunicazione dei dati

I dati di cui all'art. 9 lett. b possono essere comunicati all'assicuratore malattie del DFAE per il pagamento delle spese mediche.

Sezione 4: Impiegati locali delle rappresentanze svizzere all'estero e loro congiunti**Art. 11** Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi agli impiegati locali e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:

- a. determinare gli effettivi necessari;
- b. reclutare il personale al fine di garantire gli effettivi necessari;
- c. gestire i salari e le remunerazioni, costituire i dossier del personale e gestire le comunicazioni alle assicurazioni sociali;
- d. promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli impiegati;
- e. mantenere e migliorare il livello di qualifica degli impiegati;
- f. assicurare la pianificazione, la gestione e il controllo mediante analisi di dati, analisi comparative, rapporti e piani di misure;
- g. garantire la sicurezza delle persone interessate;
- h. permettere la tutela degli interessi della Confederazione.

⁶ RS 0.822.81

⁷ RS 742.161

⁸ RS 172.220.1

Art. 12 Dati

Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:

- a. dati relativi alla persona e ai suoi congiunti;
- b. dati relativi alla salute in relazione alla capacità lavorativa degli impiegati locali;
- c. dati relativi alla salute connessi con i rimborsi dell'assicurazione malattie;
- d. dati relativi alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale degli impiegati locali;
- e. dati richiesti nell'ambito della collaborazione all'attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;
- f. atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti il lavoro;
- g. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali.

Art. 13 Trattamento dei dati

I dati possono essere trattati nei sistemi d'informazione che l'Ufficio federale del personale (UFPER) mette a disposizione dei datori di lavoro dell'Amministrazione federale.

Art. 14 Comunicazione dei dati

I dati di cui all'art. 12 lett. a e c possono essere comunicati al consulente assicurativo del DFAE se sono indispensabili, nel caso specifico, per chiarire l'assunzione dei costi.

Sezione 5: Funzionari consolari onorari e loro congiunti**Art. 15** Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi ai funzionari consolari onorari e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti secondo l'art. 74 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli Svizzeri all'estero⁹, segnatamente per:

- a. determinare gli effettivi necessari;
- b. reclutare i funzionari consolari onorari al fine di garantire gli effettivi necessari;
- c. gestire le remunerazioni e costituire i dossier personali;
- d. garantire la sicurezza delle persone interessate;
- e. permettere la tutela degli interessi della Confederazione.

Art. 16 Dati

Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:

- a. dati relativi alla persona e ai suoi congiunti;
- b. dati relativi alla salute in relazione alla capacità di svolgere la funzione di funzionario consolare onorario;
- c. atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti i funzionari consolari onorari;
- d. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali.

Art. 17 Trattamento dei dati

I dati possono essere trattati nei sistemi d'informazione che l'UFPER mette a disposizione dei datori di lavoro dell'Amministrazione federale.

Sezione 6: Esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l'aiuto umanitario e loro congiunti**Art. 18** Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi agli esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l'aiuto umanitario e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti quale reclutatore, segnatamente per:

- a. determinare gli effettivi necessari;
- b. reclutare esperti al fine di garantire gli effettivi necessari;
- c. gestire i dossier degli esperti;
- d. promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli esperti;
- e. mantenere e migliorare il livello di qualifica degli esperti;
- f. assicurare la pianificazione, la gestione e il controllo mediante analisi di dati, analisi comparative, rapporti e piani di misure;
- g. valutare le possibilità di impiegare all'estero un esperto accompagnato dai suoi congiunti;

⁹ RS 195.11

- h. garantire la sicurezza delle persone interessate;
- i. permettere la tutela degli interessi della Confederazione.

Art. 19 Dati

Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e profili della personalità:

- a. dati relativi alla persona e ai suoi congiunti;
- b. dati relativi alle opinioni e alle attività religiose che possono esercitare un'influenza sui futuri impieghi degli esperti;
- c. dati relativi alla sfera intima che possono esercitare un'influenza sui futuri impieghi degli esperti;
- d. dati relativi alla salute in relazione alla capacità lavorativa degli esperti;
- e. dati relativi alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale degli esperti;
- f. atti procedurali e decisioni delle autorità che possono esercitare un'influenza sui futuri impieghi degli esperti.

Art. 20 Comunicazione dei dati

Il DFAE può, con il consenso preliminare della persona interessata, comunicare a potenziali datori di lavoro i necessari dati relativi agli esperti, compresi dati degni di particolare protezione.

Sezione 7: Persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni**Art. 21** Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi alle persone beneficiarie di cui all'art. 2 cpv. 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO)¹⁰ necessari per adempiere i suoi compiti secondo la LSO.

Art. 22 Dati

¹ Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:

- a. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali per contribuire alla risoluzione delle controversie in cui sono coinvolti le persone beneficiarie;
- b. dati relativi a misure di aiuto sociale per permettere di garantire la corretta applicazione del quadro legale in materia di assicurazioni sociali nonché il rilascio e la gestione delle carte di legittimazione.

² Il numero d'assicurato di cui all'art. 50c della LAVS¹¹ serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

Art. 23 Comunicazione dei dati

¹ Il DFAE può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali i dati necessari per adempiere i loro compiti o che possono contribuire alla risoluzione delle controversie in cui sono coinvolti le persone di cui all'art. 21 o beneficiari istituzionali di cui all'art. 2 cpv. 1 LSO¹².

² Il DFAE può comunicare ai beneficiari istituzionali dati concernenti le persone che impiegano e le persone che le accompagnano.

Sezione 8: Candidati a posti in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali**Art. 24** Scopo e persone

Il DFAE tratta dati per essere in grado di coordinare e attuare la politica della Svizzera in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali, permettendo il sostegno alle candidature svizzere e favorendo l'assunzione di cittadini svizzeri in seno a tali istituzioni.

Art. 25 Dati

Se necessario per gestire candidature in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali, il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:

- a. le opinioni religiose;
- b. l'appartenenza etnica;
- c. le opinioni o attività politiche.

Art. 26 Comunicazione dei dati

Il DFAE può comunicare a potenziali datori di lavoro, in Svizzera e all'estero, e a Stati terzi che dispongono di un diritto di voto in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali interessate i dati necessari alla candidatura di persone candidate svizzere.

¹⁰ RS 192.12

¹¹ RS 831.10

¹² RS 192.12

Sezione 9: Partecipanti a conferenze internazionali organizzate dalla Svizzera**Art. 27** Scopo e persone

Allo scopo di organizzare conferenze che permettano di garantire una presenza attiva della Svizzera nelle relazioni internazionali, il DFAE tratta dati relativi ai partecipanti.

Art. 28 Dati

Il DFAE può, a fini organizzativi e logistici, trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:

- a. dati relativi alle opinioni e alle attività religiose;
- b. dati relativi alla salute.

Sezione 10: Persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero**Art. 29** Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi alle persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero necessari per adempiere i suoi compiti secondo la legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero¹³.

Art. 30 Dati

Il DFAE può trattare i dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali delle persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero.

Capitolo 3: Disposizioni finali**Art. 31** Disposizioni esecutive

¹ Per ciascuna sezione, il Consiglio federale definisce:

- a. i sistemi d'informazione utilizzati;
- b. il catalogo dei dati non degni di particolare protezione;
- c. la responsabilità per il trattamento dei dati, segnatamente per la raccolta, l'accesso, la conservazione e la distruzione;
- d. la comunicazione dei dati all'Ufficio federale di statistica.

² Il Consiglio federale disciplina inoltre i diritti di accesso mediante una procedura di richiamo ai dati degni di particolare protezione da parte delle direzioni del DFAE e delle rappresentanze svizzere all'estero che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

Art. 32 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 33 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La/il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Allegato

(art. 31)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi**I**

La legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri¹⁴ è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo¹⁵

Art. 9 Trattamento di dati

Gli articoli 18-20 della legge federale del ... sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri¹⁶ si applicano ai trattamenti di dati inerenti alle misure adottate in applicazione della presente legge.

2. Legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero¹⁷

Art. 20

Abrogato

3. Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali¹⁸

Art. 13a

Abrogato

4. Legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est¹⁹

Art. 15

Abrogato

¹⁴ RO 2000 1915, 2005 2881, 2007 6717, 2008 3437, 2015 3857

¹⁵ RS 193.9

¹⁶ RS 235.2

¹⁷ RS 935.41

¹⁸ RS 974.0

¹⁹ RS 974.1